

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 68/50308/2013

OGGETTO: COMUNE DI ORIO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. -
D.C.C. N. 20 DEL 01/10/2013 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Orio Canavese con deliberazione C.C. n. 20 del 1 ottobre 2013, trasmesso alla Provincia in data 7 novembre 2013 (pervenuto il 12/11/2013), ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);
(Prat. 067/2013);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20 del 1 ottobre 2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la seguente modifica:

- integrazione della lettera C) “*Edifici privi di interesse ambientale e già ristrutturati*” dell’articolo 3.2.1 “*Nuclei di antica formazione e aree di riqualificazione edilizia*” delle N.T.A., con ulteriori specifiche, relative alla distanza dai confini ed alle visuali, degli interventi di sopraelevazione già previsti;

La documentazione di Variante riporta, sinteticamente la conformità con la pianificazione sovracomunale e con il Piano di Zonizzazione Acustica; segnala altresì l’esclusione dal procedimento di assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi del comma 9 dell’articolo 17 L.R. 56/77 come novellato dalla L.R. 3/2013;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 20 del 1 ottobre 2013 di adozione **non** “... *contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale* ...”;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo

- comma dell'articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. 17 del 12 agosto 2013 in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, articolo 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Orio Canavese con deliberazione C.C. n. 20 del 1 ottobre 2013, le seguenti osservazioni:
 - a) il Comune risulta non essere adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.); si suggerisce di procedere al più presto in tal senso, aggiornando lo Strumento Urbanistico Generale, a favore di una maggiore tutela del territorio e degli abitanti. Nel merito si rimanda alla "*Prescrizione immediatamente vincolante e cogente*" prevista al comma 2 dell'articolo 50 delle N.d.A. del PTC2 ed alla relativa Nota esplicativa n. 1 - D.G.P. n. 285-9684 del 10 aprile 2012;
 - b) con riferimento alle modalità di stesura della documentazione di Variante, si rammenta che la Legge Urbanistica Regionale è stata aggiornata e modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 (B.U.R. 28 marzo 2013) e più recentemente dalla L.R. 17 del 12 agosto 2013 (B.U.R. 14/08/2013); pertanto, indipendentemente dal contenuto della stessa, occorre adeguare la documentazione di Variante alle recenti disposizioni, recependo negli atti amministrativi di adozione/approvazione le nuove modalità, sinteticamente di seguito elencate:
 - il comma 7, articolo 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. riporta: "... la deliberazione di adozione della Variante contiene **la puntuale elencazione delle condizioni** (cfr: **comma 5 - dalla lettera a alla h**) per cui la variante è classificata come parziale e un **prospetto numerico** dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga. ...";
 - per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica, la Variante riporta le condizioni di esclusione ai sensi del comma 9 dell'articolo 17 L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. 3/2013; si segnala come tale procedura, sia stata modificata dalla citata L.R. 17/2013, in vigore dal 29 agosto 2013, la quale ha limitato le casistiche di esclusione dalla Verifica preventiva alla V.A.S., individuate dalla D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008, alle Varianti "*... finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di*

- localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS ...”;*
- c) infine, per quanto attiene il processo di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, si ricorda al Comune, in quanto lo stesso assume il ruolo di “*amministrazione preposta all’approvazione del piano*” ed ente competente in materia ambientale, di dotarsi (anche per i casi di esclusione dalla V.A.S.) della **struttura** (*Organo Tecnico art. 7, L.R. 40/1998*) di cui all’articolo 3 bis, comma 7 della L.R. 56/1977, come modificata dalle citate Leggi Regionali;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
 3. **di trasmettere** al Comune di Orio Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 12 dicembre 2013

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)